



ISPESL

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

DIPARTIMENTO OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE

00184 Roma ...  
Via Urbana 167

DOM / DIR

Prot. n. A00-09/

I.S.P.E.S.L.	
DIP. OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE	
6 DIC. 2005	
A00-09/00	03279 / 05
Corrispondenza in	<input checked="" type="checkbox"/>

Ai Direttori dei Dipartimenti Centrali

Ai Direttori dei Dipartimenti territoriali

19 DIC. 2005

LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE n° 15/05

Prot. n. 9764

**Oggetto: Applicazione del D.M. 329/04 di attuazione dell'Art 19 del D. Lgs. 93/2000 – Chiarimenti tecnici e procedurali**

Considerando i problemi sorti nel corso della attuale applicazione del D.M.329/04 e segnalati a questa Sede da parte delle strutture periferiche, si trasmettono i seguenti chiarimenti che si ritiene possano costituire una valida linea guida per la maggior parte dei quesiti pervenuti.

Tali chiarimenti sono suscettibili di futuri aggiornamenti, in considerazione delle novità introdotte dal citato D.M. che possono dar luogo ad ulteriori incertezze di interpretazione e di attuazione, in attesa della emanazione delle Specifiche tecniche a riguardo previste dall'art. 3 dello stesso D.M 329/04.

**Art. 6 comma 1 lettera b) del D. M. 329/04 : Relazione tecnica, immatricolazioni e addebito**

L'art. 6 relativo alla dichiarazione di messa in servizio di una attrezzatura a pressione, presuppone che al momento della presentazione della dichiarazione la eventuale verifica obbligatoria prevista all'art. 4 comma 2 sia già stata effettuata e che gli accertamenti tecnici relativi siano già stati eseguiti dal soggetto verificatore esaminando la documentazione tecnica necessaria messa a disposizione dall'Utente.

I contenuti della relazione tecnica di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 6 pertanto hanno soltanto lo scopo di fornire informazioni tecniche sulle condizioni di installazione e di esercizio della nuova attrezzatura ( o insieme) e sulle misure di sicurezza, protezione e controllo adottate, in modo che l'IspeSl e la ASL siano al corrente della natura della nuova installazione e possano archiviare il tutto per futuri adempimenti.

La dichiarazione di messa in servizio inviata all'IspeSl dall'Utente deve essere visionata da un tecnico dell'IspeSl per controllare che gli allegati alla dichiarazione stessa contengano le informazioni tecniche richieste dai punti a), b), c) ed eventualmente d) ed e), le quali devono risultare comprensibili, complete e congruenti, senza ulteriori accertamenti tecnici o richieste di ulteriore documentazione tecnica probante. Se le informazioni richieste risultano non sufficienti o non comprensibili o non congruenti, il tecnico esaminatore provvederà a richiedere all'Utente le informazioni o documentazioni mancanti o integrative. Se o quando la dichiarazione è completa e corretta, si provvederà a rilasciare all'Utente ricevuta della avvenuta dichiarazione, e si addebiterà a tempo la valutazione della dichiarazione (il tempo impiegato dal tecnico IspeSl per valutare la dichiarazione e gli allegati più il tempo per la valutazione di eventuali integrazioni alla documentazione tecnica, più il tempo per la assegnazione delle matricole IspeSl alle attrezzature assoggettabili alle verifiche di primo impianto e/o alle verifiche periodiche) secondo le tariffe IspeSl vigenti, con l'addebito minimo di un'ora e con l'arrotondamento all'ora intera per il tempo successivo impiegato.

La immatricolazione delle attrezzature assoggettabili a controllo di messa in servizio e/o a verifiche periodiche va fatta sia alle attrezzature singole che alle attrezzature contenute in insiemi.

lu

Per gli insiemi esonerati dal controllo di messa in servizio la immatricolazione va fatta comunque per le attrezzature dell'insieme assoggettabili alle verifiche periodiche. I dati per la valutazione della assoggettabilità alle verifiche periodiche richieste dalle Tabelle A e B del D.M. 329/04 devono risultare dalle informazioni richieste nel punto a) del comma 1 dell'art. 6 dello stesso D.M.

Se l'Utente effettua la dichiarazione di messa in servizio e contemporaneamente chiede all'IspeSI anche la verifica obbligatoria di messa in servizio, allora tutte le operazioni e gli addebiti sopra riportati verranno sommati alle operazioni e addebiti relativi alla verifica obbligatoria ed all'Utente verrà inviato un addebito onnicomprensivo.

### ***Dichiarazione di messa in servizio di attrezzature semplici a pressione***

Gli artt. 4 e 6 del D.M. 329/04 si applicano alle attrezzature di cui all'art. 1 dello stesso D.M. e pertanto anche agli apparecchi semplici a pressione, i quali pur non rientranti nella Direttiva PED sono contemplati nel D.M.329/04.

In funzione dell'art. 2 restano comunque esclusi anche dalla applicazione del D.M. 329/04 gli apparecchi semplici a pressione aventi comunque capacità inferiore o uguale a 25 litri e quelli con capacità inferiore o uguale a 50 litri se la pressione di esercizio è non maggiore di 12 bar.

In funzione dell'art. 5 comma 1 punto c) non sono soggetti a verifica obbligatoria i recipienti semplici a pressione con pressione non maggiore di 12 bar e contemporaneamente PSxV minore di 8000 bar ( sia se vengono installati come insiemi che come attrezzature), ma per questi è invece obbligatoria la dichiarazione di messa in servizio contenente fra l'altro le misure di sicurezza adottate.

E' da tener presente che i recipienti a pressione semplici (se non sono soggetti a corrosione) con pressione non maggiore di 12 bar e prodotto PSxV non maggiore di 12.000 sono esclusi dalle verifiche periodiche, per cui, a parità di limite di pressione, per prodotti PSxV fino a 8.000 le attrezzature semplici anche se dichiarate non vanno immatricolate, mentre per prodotti da 8.000 a 12.000 anche se escluse dalle verifiche periodiche (ma non dal controllo di messa in servizio) vanno immatricolate.

### ***Procedura per denunce di riqualificazione di tubazioni già in servizio (Art. 16 D.M. 329/04)***

L'Utilizzatore deve denunciare all'IspeSI entro Gennaio 2009 i recipienti per liquidi e le tubazioni mai assoggettati ad omologazioni o controlli di legge, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che individuano le condizioni di obbligatorietà alla riqualificazione periodica.

Ciò significa che sono da prendere in considerazione soltanto le seguenti categorie di recipienti per liquidi e tubazioni:

- per fluidi del Gruppo 1 (Tabella dell'Allegato A) :
  - Recipienti per liquidi di I, II e III Categoria
  - Tubazioni per liquidi, vapori e gas di I, II e III Categoria
- per fluidi del Gruppo 2 (Tabella dell'Allegato B) :
  - Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati di III Categoria
  - Nessuna tubazione per liquidi
  - Nessun recipiente per liquidi

La denuncia all'IspeSI dell'Utente deve contenere quanto prescritto nelle lettere a), b) e c) del c. 2 dell'art. 16. La valutazione dello stato di conservazione e di efficienza (lettera c) ) deve risultare da una relazione tecnica che illustri i criteri utilizzati per la valutazione e indichi le indagini e i controlli effettuati per la valutazione dello stato di conservazione ed efficienza.

La denuncia deve essere visionata da un tecnico dell'Ispeal per controllare che gli allegati alla denuncia stessa contengano le informazioni tecniche richieste, le quali devono risultare comprensibili, complete e congruenti. Se le informazioni richieste risultano non sufficienti o non comprensibili o non congruenti, il tecnico esaminatore provvederà a richiedere all'Utente le informazioni o documentazioni mancanti o integrative. Se o quando la denuncia è completa e corretta, si provvederà a rilasciare all'Utente ricevuta della avvenuta denuncia, e si addebiterà a tempo la valutazione della denuncia (il tempo impiegato dal tecnico Ispeal per valutare la denuncia e gli allegati più il tempo per la valutazione di eventuali integrazioni alla documentazione tecnica) secondo le tariffe Ispeal vigenti, con l'addebito minimo di un'ora e con l'arrotondamento all'ora intera per il tempo successivo impiegato.

Il comma 3 dell'art.16 prevede che il soggetto preposto alla verifica periodica effettua presso l'Utente un intervento di riqualificazione periodica sulla attrezzatura denunciata.

In attesa che vengano chiariti, per il caso in esame, i collegamenti e i rispettivi compiti fra l'Ispeal (che riceve la denuncia con gli allegati tecnici) ed il soggetto preposto alla verifica periodica (che a seguito della denuncia deve effettuare l'intervento di riqualificazione), se l'Utente chiede all'Ispeal di effettuare l'intervento di riqualificazione, il tecnico Ispeal che ha esaminato la denuncia si recherà dall'Utente per effettuare una verifica di integrità come definito all'art. 12, tenendo conto in modo particolare del comma 7. In tal caso il tecnico Ispeal deve poter esaminare i risultati di opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrità della struttura; se l'Utente li ha già effettuati e citati nella relazione tecnica consegnata all'Ispeal il tecnico procederà alla loro valutazione, altrimenti il tecnico dovrà chiedere all'Utente di effettuarli.

Alla fine dell'intervento di riqualificazione verrà rilasciato un verbale di verifica e verrà addebitata la verifica con la tariffazione oraria, non essendo tariffata ancora la prestazione su tubazioni o recipienti per liquidi.

In caso di denuncia all'Ispeal e di contemporanea richiesta all'Ispeal di intervento di riqualificazione, tutte le operazioni e gli addebiti sopra riportati verranno sommati alle operazioni e addebiti relativi alla denuncia delle attrezzature, ed all'Utente verrà inviato un addebito onnicomprensivo.

Il Direttore del Dipartimento  
Omologazione e Certificazione

(ing. Vittorio MAZZOCCHI)

Cann/..